



## IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
MARIA ANNUNZIATA ASTONE	Membro scelta dall'IVASS
ROSARIA LIMONCIELLO	Componente designata dalle imprese di assicurazione
BARTOLOMEO FRANCESCO GRIPPO	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore MARIA ANNUNZIATA ASTONE

Riunione del 07/05/2026

## FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo, depositato in data 9 febbraio 2026 (a seguito di reclamo presentato il 21 ottobre 2025), la ricorrente, contraente di una polizza sulla vita stipulata l'11 settembre 2019 con l'impresa resistente, lamenta l'erroneità del regime fiscale applicato alla liquidazione della prestazione.

In particolare, la ricorrente espone che, in data 20 ottobre 2025, l'impresa resistente, scaduta la polizza, provvedeva alla liquidazione del capitale in favore della figlia beneficiaria residente nei Paesi Bassi, applicando l'imposta sostitutiva italiana.

Secondo la prospettazione della ricorrente, tale applicazione sarebbe illegittima, in quanto la beneficiaria risultava fiscalmente residente all'estero, circostanza di cui era stata



previamente informata l'impresa, attraverso anche produzione di certificazione anagrafica estera, documentazione bancaria e modulistica fiscale (FATCA/CRS). La ricorrente assume, inoltre, che l'impresa, avendo richiesto e acquisito tale documentazione senza rilievi, avrebbe dovuto applicare il regime fiscale previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Paesi Bassi, evitando la trattenuta dell'imposta italiana.

Costituitasi, l'impresa resistente chiede il rigetto del ricorso, deducendo la correttezza del proprio operato.

In particolare, l'impresa rappresenta di aver previamente comunicato alla contraente, mediante avviso di scadenza, il regime fiscale applicabile alla prestazione e che la liquidazione sarebbe stata effettuata conformemente alla normativa fiscale italiana, non essendo pervenuta alcuna richiesta formale di applicazione del regime convenzionale.

Secondo la resistente, infatti, l'applicazione del trattamento fiscale più favorevole previsto dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni non costituirebbe un obbligo per il sostituto d'imposta, ma una facoltà esercitabile solo a fronte di una specifica richiesta dell'avente diritto, corredata da idonea documentazione. Pertanto, in difetto di tale richiesta, l'impresa ha ritenuto di dover applicare il regime fiscale ordinario previsto dalla normativa nazionale.

L'impresa evidenzia inoltre che, in ogni caso, resta salva la possibilità per il beneficiario di chiedere il rimborso dell'imposta all'Agenzia delle Entrate secondo le procedure previste dall'ordinamento.

La ricorrente lamenta altresì la violazione, da parte dell'impresa resistente, dei doveri di correttezza e buona fede in quanto, nel richiedere e acquisire senza rilievi documentazione relativa alla residenza fiscale estera della beneficiaria, avrebbe ingenerato nella contraente un affidamento meritevole di tutela. Con riguardo inoltre alla possibilità, prospettata dall'impresa resistente, di chiedere il rimborso dell'imposta all'Agenzia delle Entrate, la ricorrente rileva l'eccessiva gravosità di tale rimedio, osservando peraltro che lo stesso non eliminerebbe l'inadempimento contrattuale dell'impresa.

Con memoria di controreplica, l'impresa, insistendo nelle proprie difese, esclude la sussistenza di un qualsiasi affidamento in capo alla ricorrente, posto che la documentazione acquisita (in particolare quella relativa agli obblighi FATCA/CRS) avrebbe finalità diverse da quelle fiscali oggetto di contestazione, né la mera produzione della stessa varrebbe ad integrare una richiesta di applicazione del regime convenzionale. Alla luce di quanto prodotto, la ricorrente chiede di accertare l'illegittimità della tassazione applicata, di dichiarare la non debenza dell'imposta italiana, nonché di disporre il rimborso delle somme trattenute e ordinare la rettifica della liquidazione. L'impresa resistente, alla luce di quanto eccepito e controdedotto, chiede il rigetto del ricorso.

## **DIRITTO**

La controversia, sebbene tragga origine da un rapporto assicurativo, investe il regime fiscale applicato dall'impresa resistente, in qualità di sostituto di imposta, alla liquidazione di una polizza vita stipulata dalla ricorrente in favore della figlia, beneficiaria residente all'estero. Controversa, infatti, è l'applicazione del regime fiscale previsto dalla Convenzione Italia-Paesi Bassi, in luogo dell'imposta sostitutiva prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.



Per la natura della questione, a questo Collegio appare opportuno preliminarmente verificare la propria competenza a pronunciarsi su domande che implicano il controllo circa la corretta applicazione di norme tributarie.

Ciò premesso, è opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n.215, di seguito "Decreto", "[s]ono rimesse alla cognizione dell'arbitro assicurativo le controversie derivanti da un contratto di assicurazione, aventi le caratteristiche di cui al comma 3, e come oggetto l'accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi o l'inosservanza delle regole di comportamento previste dal Titolo IX, Capo II, sezione IV, Capi III, III-bis e III-ter del codice delle assicurazioni inerenti all'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa".

Alla luce della normativa sopra richiamata, si ritiene che non rientri tra le materie di competenza dell'Arbitro assicurativo il controllo sulla corretta applicazione della normativa tributaria, ancorché connessa alla liquidazione di una polizza assicurativa. Conseguentemente l'impresa convenuta, nella fase del pagamento dell'imposta fiscale, ha agito in veste di "sostituto di imposta, ovvero di operatore economico abilitato dalle norme tributarie" (in tal senso cfr. Collegio di coordinamento ABF, decisione del 22 giugno 2022, n. 9642, ACF, decisione del 9 dicembre 2025, n. 8284).

In ragione di quanto sopra, poiché nel caso di specie la domanda presuppone l'applicazione di norme tributarie e l'impresa resistente ha agito in qualità di sostituto d'imposta, il Collegio ritiene che la controversia esuli dall'ambito oggettivo di competenza dell'Arbitro Assicurativo di cui all'art. 3, comma 1, del Decreto, con conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, comma 1, lett. f) e 11, comma 8, del Decreto.

### **PER QUESTI MOTIVI**

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

La Presidente

Firmato digitalmente da  
CONCETTA BRESCIA MORRA